



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva 2018 – 2019

COMUNICATO UFFICIALE N°3 del 17/07/2018

Circolare Esplicativa Tesseramento S.S. 2018/2019

INDICE

1.	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA -----	pag. 2
2.	TESSERAMENTO -----	pag. 4
3.	LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI -----	pag. 6
4.	SVINCOLO E REVOCA DI TESSERAMENTO -----	pag. 8

1) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle “Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche” e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

1.1 Tutela medico-sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.

A tal proposito si ricorda che l’entrata in vigore del Comma 2) dell’Art. 43 delle NOIF, recentemente modificato con CU n.131/A del 27 Marzo 2017, è stata differita dal Consiglio Federale in attesa dell’emanazione delle specifiche disposizioni delle autorità competenti, fino a nuova determinazione della F.I.G.C., come meglio precisato nel CU n°23/A del 20 Luglio 2017.

In merito al citato Comma 2) dell’Art.43 delle NOIF, restano pertanto in vigore le norme previste nella versione precedente la modifica del 23 marzo 2017, come meglio specificato nelle Modalità Attuative indicate nei paragrafi che seguono.

A) Certificato d’idoneità alla pratica sportiva

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:

1) Certificato d’idoneità all’attività non agonistica

2) Certificato d’idoneità all’attività agonistica

L’accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovranno avvenire come indicato nelle Modalità Attuative che seguono e relative disposizioni in linea con le vigenti norme nazionali.

NUOVO

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

MODALITÀ ATTUATIVE

A1) Certificato d'idoneità all'attività non agonistica

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve obbligatoriamente acquisire la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

Le Società hanno il dovere di sospendere da allenamenti e gare i calciatori sprovvisti di Certificato di idoneità.

A2) Certificato di idoneità all'attività agonistica

Per ogni calciatore che abbia compiuto il 12° anno di età la società deve obbligatoriamente richiedere ed acquisire la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato, in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti negli ambulatori F.M.S.I., nelle Aziende U.U.S.S.L.L. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale delle strutture private abilitate al rilascio dell'idoneità sportiva.

Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

B) Idoneità Temporanea, Inidoneità Temporanea ed Inidoneità alla pratica sportiva

Le certificazioni alla pratica sportiva possono prevedere differenti limitazioni che di seguito vengono identificate nelle seguenti tre tipologie:

- 1) Idoneità Temporanea
- 2) Inidoneità Temporanea
- 3) Inidoneità

Di seguito si indicano Modalità Attuative e specifiche informazioni sulle 3 tipologie di limitazioni sopra indicate.

MODALITÀ ATTUATIVE

A seguito dell'accertamento di una delle 3 tipologie sopra indicate da parte degli Specialisti, le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la Segreteria Federale, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca e/o sospensione del tesseramento.

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, al competente Tribunale Federale.

B1) Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

B2) Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

B3) Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

2 TESSERAMENTO

Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

2.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all'interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento "Pulcini", purché per la stessa Società.

2.2 "Giovani"

Categorie: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi

- "Tesseramento FIGC", con vincolo annuale per Pulcini ed Esordienti
Prevista per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.
- "Tesseramento FIGC", con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi
Prevista per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.
- Il tesseramento "giovani" viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal calciatore o dalla calciatrice, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Presidente della Società.
- Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.
- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salva eventuali variazioni dello stato anagrafico.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA (AGONISTICA dal compimento del 12° anno di età) di ciascun calciatore.
- Relativamente all'ASSICURAZIONE dei tesserati "Giovani", "Piccoli Amici" e "Primi Calci", si invita a prendere visione delle nuove condizioni assicurative, delle procedure da seguire per la denuncia di infortunio e delle coperture garantite.

2.3 "Giovani dilettanti"

I calciatori "Giovani", dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "Giovani Dilettanti".

Il tesseramento "giovani dilettanti" viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.

2.4 “Giovani di serie”

I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe Professionistiche dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all'art.33 delle N.O.I.F. Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

2.5 “Giovani” stranieri

Per le modalità di tesseramento dei “Giovani Stranieri”, si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invita a prendere visione della nota riepilogativa “Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri” (Allegati n°2 e n°3).

3 LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI

ART. 40 NOIF

Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

(RESIDENZA FUORI DALLA REGIONE SEDE DELLA SOCIETÀ)

Comma 3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Modalità attuative

Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività indicando :

- presenza di un tutor nominato dalla Società nell'ambito delle figure professionali appartenenti all'organico dirigenziale della Società stessa;

NUOVO

- presenza di uno psicologo nello staff professionale della Società stessa;
- presenza costante di un dirigente della Società all'interno della struttura ospitante;
- livello qualitativo della struttura individuata ad ospitare il giovane;
- livello qualitativo della struttura individuata per la somministrazione del vitto giornaliero offerto al giovane.

Tali richieste saranno valutate tenendo conto anche dei requisiti delle Società richiedenti che garantiscano al giovane un idoneo percorso formativo.

Con la concessione della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni o disattese nel corso della stagione sportiva, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato o revocato.

Il tesseramento in deroga potrà altresì essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.

In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).

La FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.

- La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale non è permesso l'inserimento nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra società di calciatori tesserati in deroga (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga è stata concessa (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
- I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall'art. 107 delle NOIF nel periodo dal 1° al 16 luglio 2018 (14 luglio per LND) o trasferirli ad altra Società a titolo definitivo nei periodi stabiliti dai Comunicati Ufficiali dandone tempestiva comunicazione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.
- Le richieste di tesseramento in deroga dovranno pervenire a mezzo raccomandata o tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) entro i termini stabiliti dalla Norma Federale.
- I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2018/2019 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con C.U. n. 7 del 5 luglio 2018

4 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO

4.1 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

Art. 42/1/c delle NOIF - Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

4.2 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nel C.U. n. 63/A del 06.06.2018, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso i Comitati Regionali o le Delegazioni della LND territorialmente competenti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

Venerdì 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19)

(vale data deposito o timbro postale di spedizione)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 15 dicembre 2018.

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la Società Titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (Giovanissimi ed Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell’Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza)

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.

4.3 REVOCA DELLA TESSERA FIGC “PICCOLI AMICI” e “PRIMI CALCI”

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” e “Primi Calci” che hanno la “Tessera FIGC” emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediata revoca presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello (Allegato n°1).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci